

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. Data 29-09-2012

Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che é stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

=====

MANCINELLI GIUSEPPE	P	PERFETTI MARCO	P
SUFFERINI GIACOMO	P	BUROCCHI STEFANO	P
BECCERICA ROMINA	P	PERFETTI CLAUDIO	P
CUTINI ANNA MARIA	P		

=====

Assegnati n.13
In carica n.7

Presenti n. 7
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MANCINELLI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

- La seduta é Pubblica

Il Segretario comunale svolge una relazione sull'argomento dopo essersi stato autorizzato dal Sindaco. Egli fa presente che con deliberazione del Consiglio comunale 17 in data 19 giugno 2012, sono state determinate le aliquote IMU da applicarsi per il 2012. I nuovi tagli dei trasferimenti statali, di recente operati, hanno posto i Comuni che avevano già deliberato le aliquote dell'IMU nella condizione di adeguarle per mantenere il bilancio in equilibrio. Egli afferma che la sola variazione riguarda l'aliquota di base o ordinaria, che passa dallo 0,96 all'1 per cento, mentre resta invariata quella per l'abitazione principale, allo 0,6 per cento.

Il Sindaco apre la discussione. Il Cons. Burocchi Stefano chiede di conoscere gli incassi conseguiti nell'acconto di giugno. Il Sindaco afferma che il dato è disponibile presso l'Ufficio ragioneria. Il cons. Burocchi ribadisce la necessità di ridurre le spese, ottimizzando i servizi e razionalizzando i costi, in modo da evitare inasprimenti fiscali. Il Sindaco conviene nella necessità di contenere quanto possibile le spese, senza però recare pregiudizio ai cittadini in termini di servizi. Al termine della discussione, il Con. Burocchi Stefano chiede che sia messa a verbale la seguente dichiarazione: *"I consiglieri di minoranza ribadiscono che purtroppo l'aumento dell'IMU, anche se esiguo, non potrà risolvere le inesorabili esigenze finanziarie che caratterizzano l'attuale Amministrazione comunale, forse anche a causa di un'allegria gestione degli anni precedenti. Rinnova l'invito all'Amministrazione affinché possa valutare più nel dettaglio i consigli che sono stati formulati nella seduta precedente del 19 giugno 2012, e rivedere nelle pieghe del bilancio tutte le economie che si possono ricavare da una più attenta valutazione dei capitoli di spesa. Per tale motivazione annuncia voto di astensione all'approvazione del provvedimento"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di Federalismo fiscale;
- b) gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo suddetto prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'ICI;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal Decreto sul Federalismo Municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del L.Gs. n. 23/2011 e, poiché compatibili, dalle disposizioni del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali;
- 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- 4) la riserva a favore dello Stato del 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito è integralmente riconosciuto ai Comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali;
- c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- d) è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011);
- g) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo, in particolare:
 - 1) che l'acconto sia determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
 - 2) che per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere eseguito in tre rate;

RICHIAMATA, a tal fine, la propria deliberazione consiliare n. 17 in data 19.06.2012, con la quale sono state determinate le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

- 1) aliquota di base o ordinaria: **0,96%**
- 2) aliquota per l'abitazione principale: **0,6%**
- 3) aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: **0,2%**

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, rideterminare le aliquote IMU da applicarsi per l'anno in corso, al fine di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, per effetto dell'avvenuto taglio dei trasferimenti statali operato nei confronti dei Comuni;

RITENUTO, a tal proposito, di rideterminare le aliquote suddette in modo che segue:

- 1) aliquota di base o ordinaria: **1,00%**
- 2) aliquota per l'abitazione principale: **0,6%**
- 3) aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: **è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta, poiché il Comune ricade in territorio montano, ai sensi della Circolare 9/E/1993.**

OSSERVATO che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 13, c. 12 bis, della legge di conversione al D.L. 201/2011, il termine per la deliberazione delle aliquote IMU da applicarsi per il 2012, è stato stabilito alla data del 30.09.2012, e ciò in deroga all'articolo 172, c. 1, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000, e dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

DATO ATTO che, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RICORADATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011), concede ai Comuni facoltà di manovra, e in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un'oscillazione di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un'oscillazione di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali a uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un'oscillazione di aliquota da 0,1% a 0,2%;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, per il quale a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:

RITENUTO di rideterminare le aliquote di imposta municipale propria da applicarsi per l'anno 2012;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa sopra citata;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione, relativa al presente atto, reso ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI 5 favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Burocchi Stefano e Perfetti Claudio), su 7 consiglieri presenti e 5 votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1 - DI RIDETERMINARE per l'anno 2012, a norma dell'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le seguenti aliquote di Imposta Municipale (IMU):

A - per l'abitazione principale e relative pertinenze: **0,6% (diconsi zero virgola sei per cento.)**

B -per tutte le restanti unità immobiliari (aliquota di base o ordinaria): **1,0% (diconsi uno per cento);**

C- per i fabbricati rurali a uso strumentale: **è previsto il regime di esenzione per il Comune di Penna San Giovanni.**

2- DI DARE ATTO che, relativamente all'abitazione principale e per le relative pertinenze, sarà riconosciuta la detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di altri €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente e fino a un massimo di €. 400,00 cumulabili.

3- DI DARE ATTO che con separato provvedimento in data odierna sarà approvato il Regolamento per la disciplina dell'IMU.

4- DI TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

5- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

IL PRESIDENTE
MANCINELLI GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

li, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000.

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000.

li, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE